

Oggetto: procedura di selezione per mediatori civili e commerciali ex D.Lgs. n. 28/2010;
chiarimenti in merito alle modalità di allegazione della documentazione di cui all'art.
4, lett. d) del bando pubblicato li 01.09.2022.

Viste le richieste di chiarimenti pervenute a questo Organismo, su come debba intendersi perfezionata la produzione documentale di cui all'art. 4, lett. d) del bando pubblicato li 01.09.2022 (*“allegare copia dichiarata conforme all'originale dell'attestazione del percorso formativo svolto, ovvero dichiarazione sostitutiva dell'ente formatore attestante che il candidato ha frequentato e superato positivamente un percorso formativo conforme ai requisiti indicati all'art. 2, lett. f) del presente bando”*);

questo Organismo ritiene opportuno fornire i seguenti **chiarimenti**.

- All'atto del deposito della domanda di partecipazione, i candidati devono produrre (allegandola alla PEC) copia per scansione di tutti gli attestati relativi al percorso formativo svolto (corso iniziale ed eventuale successivo aggiornamento biennale), rilasciati dall'ente formatore.
I candidati possono redigere e sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli originali o direttamente in calce a una copia analogica del documento originale, successivamente scansionata, o su foglio separato, unito poi all'originale all'atto della successiva scansione; in ogni caso, la dichiarazione va allegata alla PEC di trasmissione insieme alla copia del documento di identità, in conformità a quanto previsto dall'art. 65, co. I, lett. c) del D.Lgs. n. 82/2005.
In alternativa, i candidati possono produrre la propria dichiarazione di conformità su documento informatico separato, sottoscritto digitalmente.
- I candidati che non siano materialmente in possesso degli attestati consegnati dall'ente formatore, possono in alternativa produrre dichiarazione sostitutiva rilasciata da quest'ultimo, attestante la frequentazione e il superamento del percorso formativo richiesto. La produzione in copia della

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DITORINO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TORINO

mediazione@ordineavvocatitorino.it

Organismo pubblico di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia

(iscritto al n. 384 del Registro degli Organismi abilitati alla mediazione in materia civile e commerciale)

dichiarazione così rilasciata dall'ente formatore può avvenire con le medesime modalità sopra descritte per la produzione di copia degli attestati.

- Si ritiene che i candidati già iscritti come mediatori presso il registro ministeriale di cui all'art. 3 del D.M. n. 180/2010, perché in possesso dei requisiti formativi richiesti dal bando, possano produrre – in luogo della documentazione di cui all'art. 4, lett. b) del bando – dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la propria iscrizione al registro in seguito all'espletamento del percorso formativo richiesto dall'art. 2, lett. f) del bando, ed essere esentati dalla successiva esibizione di cui all'art. 5 del bando.

Torino, 15.09.2022.

Il Consiglio Direttivo

dell'Organismo di Mediazione del Foro di Torino